



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

- esaminata la documentazione del procedimento esecutivo **r.g. 50/2021 a cui risulta riunito il procedimento esecutivo r.g. 369/2025**;
- letta la relazione peritale depositata dall'esperto stimatore nominato ex art. 568 c.p.c.;
- visto il parere del custode giudiziario in ordine alla congruità della stima;
- sentite le parti e preso atto delle osservazioni ed istanze dalle stesse avanzate;
- visto l'art. 568 c.p.c. e ritenuto non probabile che la vendita col metodo dell'incanto possa aver luogo ad un prezzo superiore della metà né sussistenti giustificati motivi per disporre la rateizzazione del versamento del prezzo

DISPONE

la vendita senza incanto con modalità telematica **asincrona** del compendio oggetto di pignoramento, come descritto in allegato, e meglio identificato nella relazione di stima e relativi allegati a firma dell'esperto stimatore,
al valore d'asta di euro:

lotto 2 € 2.760.000,00;

ritenuto di procedere alla vendita con le forme previste dall'art. 591 bis c.p.c., mediante delega del compimento delle operazioni ad un professionista, con le modalità telematiche richieste dall'art. 569 c.p.c.;

visti gli artt. 569 e 591 bis c.p.c.

NOMINA

gestore della vendita telematica la Società Edicom Finance s.r.l. che vi provvederà a mezzo del suo portale, indicato nell'avviso di vendita; il gestore nominato – non appena ricevuta la comunicazione del presente provvedimento- dovrà inviare al delegato l'accettazione e la dichiarazione di cui all'art. 10 n. 2 del D.M. 32/2015 sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o da un suo procuratore. La indicata dichiarazione sarà portata a conoscenza del Giudice da parte del professionista delegato non appena in suo possesso con nota di deposito avente ad oggetto “deposito di accettazione di incarico del gestore delle vendite telematiche e dichiarazione ex art. 10 n. 2 D.M. 32/2015”;

DELEGA

il compimento delle operazioni di vendita al professionista **Dott. Giuseppe GATTI**, che vi provvederà, quale referente della procedura, presso la sala aste del gestore della vendita su designato, come specificata dal delegato nell'avviso di vendita

ASSEGNA

al professionista nominato termine di **30** mesi dalla avvenuta comunicazione del conferimento dell'incarico **per l'espletamento di tutte le operazioni delegate, disponendo che entro un anno dall'emissione dell'ordinanza effettui almeno 3 esperimenti di vendita;**



ORDINA

al custode di comunicare via PEC, entro 5 giorni, al delegato, se non presente in udienza, nonché alla parte esecutata copia del presente provvedimento, non appena risulterà scaricato dalla cancelleria in via telematica;

al delegato di comunicare a mezzo pec copia del presente provvedimento al gestore della vendita telematica sopra designato e all'istituto bancario prescelto per il versamento delle cauzioni, al quale specificherà tutti i dati necessari per l'apertura del conto¹;

DETERMINA

in favore del professionista delegato:

- a) un acconto di euro 1.500,00 quale anticipo sui suoi compensi ai sensi dell'art. 2 n. 6 D.M. 227/15 e sulle spese del gestore della vendita telematica, salva successiva integrazione su richiesta motivata,
- b) euro 500,00 per ogni lotto posto in vendita a titolo di contributo di pubblicazione sul Portale delle vendite pubbliche

DISPONE

che i creditori versino:

- entro 30 giorni dall'emissione dell'ordinanza di delega le somme sopra liquidate al punto a) a pena di improcedibilità;
- la somma liquidata al punto b) in tempo utile a pubblicare l'avviso di vendita, già emesso dal professionista delegato, sul PVP nei termini indicati al successivo punto 3) a pena di estinzione ai sensi dell'art. 631 bis c.p.c.

Nel caso in cui il creditore abbia provveduto direttamente al pagamento delle spese di pubblicazione del PVP, dovrà trasmettere al professionista delegato la ricevuta telematica del pagamento (RT in formato .xml) **almeno 55** giorni prima dell'esperimento di vendita avvertendo che, superato il predetto termine, la mancata pubblicazione sul PVP sarà imputata al creditore ex art. 631 bis c.p.c.

CONTENUTO DELLA DELEGA AL PROFESSIONISTA

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

DISPONE

che il professionista delegato provveda:

- 1) al controllo della titolarità in capo al/i debitore/i esecutato/i dei diritti reali oggetto di espropriazione, sulla base della documentazione ipo-catastale o della certificazione sostitutiva notarile depositata dal creditore procedente e della relazione dell'esperto e, nell'ipotesi in cui riscontri una discordanza tra diritti pignorati e reale consistenza degli stessi, ad informarne questo Giudice trasmettendogli gli atti senza indugio;
- 2) al controllo dello stato di diritto in cui si trovano gli immobili, della destinazione urbanistica del terreno risultante dal certificato di cui all'art. 18 della Legge 28 febbraio 1985 n. 47, nonché delle notizie di cui agli articoli 17 e 40 della citata Legge n. 47 del 1985 e successive modifiche;
- 3) a formare subito dopo, e comunque entro **30** giorni dal conferimento dell'incarico, l'avviso di vendita secondo il disposto dell'art. 570 c.p.c. e **il modello predisposto dal giudice e presente sul sito del Tribunale di Roma (ex art. 173 quater, ultimo comma, c.p.c.)** le istruzioni qui di seguito impartite, depositandolo il giorno stesso a mezzo PCT, comunicandolo al custode, e pubblicandolo sul Portale delle vendite pubbliche, unitamente alla ordinanza di delega se già in possesso dei fondi necessari; in

¹ Nella comunicazione all'istituto di credito si dovrà indicare: Tribunale di Roma, nome del Giudice Dott.....; numero di ruolo RGE....., numero di lotti, dati della parte procedente ed esecutata; gestore della vendita, nome del delegato e del custode.



manca di tale provvista, a sollecitare tempestivamente i creditori al pagamento e, quindi, a procedere alla pubblicazione sul PVP in tempo utile all'esecuzione delle altre forme di pubblicità da parte del custode (tempo che si indica, in via prudenziale, in 55 giorni prima della data fissata per la vendita); solo nel caso in cui i fondi pervenissero oltre detto termine, il delegato è autorizzato a provvedere comunque alla pubblicazione sul PVP purché entro il termine di 46 giorni prima dell'asta (data ultima per poter procedere alla pubblicazione tempestiva sui siti internet); **con l'avvertenza che la mancata pubblicazione sarà imputata al creditore ex art. 631 bis c.p.c.;**

4) a fissare quindi un termine non inferiore a 90 giorni e non superiore a 120 giorni per la presentazione delle offerte di acquisto per ciascuno dei beni pignorati per la prima vendita, e non inferiore a 60 giorni e non superiore a 90 giorni per le eventuali successive con ribasso (qualora la precedente si sia effettivamente tenuta), stabilendo la misura minima dell'aumento da apportarsi alle offerte;

5) a fissare al giorno successivo alla scadenza del termine di cui al punto precedente, ad ora fissa, la convocazione delle parti e dei creditori iscritti non intervenuti davanti a sé presso il luogo sopra indicato per l'apertura delle buste telematiche, la deliberazione sulla/e offerta/e e la eventuale gara tra gli offerenti;

6) ad attivare immediatamente il custode per l'esecuzione delle altre forme di pubblicità legale (come previste dall'art. 490, comma 2 e s., c.p.c. e disposte con questa ordinanza di delega);

7) alla ricezione delle offerte telematiche, tramite il sistema telematico del gestore della vendita delle buste contenenti le offerte;

8) all'apertura presso la sala aste del gestore della vendita delle buste depositate telematicamente dagli offerenti – onerati del relativo collegamento al portale del gestore - alla eventuale presenza delle parti e dei creditori iscritti non intervenuti comparsi;

9) all'esame delle offerte pervenute e della congruità della cauzione prestata, secondo le modalità indicate nella presente ordinanza;

10) a dichiarare l'inefficacia o l'inammissibilità delle offerte non conformi a quanto disposto in questa ordinanza;

11) alla deliberazione sull'unica offerta ammissibile secondo le disposizioni dell'art. 572 c.p.c., provvedendo quindi alla aggiudicazione, alla fissazione di una nuova vendita o all'assegnazione;

12) ad avviare, nella ipotesi di più offerte ammissibili e subito dopo la deliberazione sulle stesse, la gara tra gli offerenti ex art. 573 c.p.c. con la modalità asincrona di seguito disciplinata, pronunciando l'aggiudicazione a favore del migliore offerente a meno che il prezzo offerto, all'esito della gara, sia inferiore al valore dell'immobile stabilito nell'avviso di vendita e vi siano istanze di assegnazione; ovvero, in difetto di offerte in aumento, ad aggiudicare l'immobile al migliore offerente (da scegliersi secondo i seguenti criteri in ordine di priorità: a parità di prezzo offerto, maggiore importo della cauzione prestata; a parità di cauzione prestata, minor tempo indicato per il versamento del saldo prezzo; a parità di termine per il versamento del saldo prezzo, priorità temporale del deposito dell'offerta), a meno che il relativo prezzo sia inferiore al valore dell'immobile stabilito nell'avviso di vendita e vi siano istanze di assegnazione;

13) a redigere il verbale delle operazioni di vendita depositandone subito copia informatica nel fascicolo dell'esecuzione assieme agli allegati, a quanto trasmessogli dal gestore (o acquisito dal relativo sito) ed agli adempimenti pubblicitari; e contestualmente aggiornare con l'esito dell'esperimento l'apposita area del Portale delle vendite **pubbliche**;

14) nell'ipotesi di vendita di più lotti non contemporaneamente, a cessare le operazioni di vendita, ai sensi dell'art. 504 c.p.c. e dell'art. 163 disp. att. c.p.c., ove, per effetto dell'aggiudicazione di uno o più lotti (e tenuto eventualmente conto di quanto già acquisito alla procedura a titolo di frutti, cauzioni confiscate e somme versate in conversione, etc..), sia stata già conseguita una somma pari all'ammontare complessivo dei crediti per cui si procede e delle spese, riferendone immediatamente a questo Giudice; le spese della procedura relative a tutti gli ausiliari saranno valutate dal delegato prudenzialmente, tenuto conto per gli onorari degli avvocati dei valori medi di riferimento di cui al d.m. 55/2014 ovvero alle tariffe vigenti al momento dell'aggiudicazione; qualora i più lotti siano posti



in vendita contemporaneamente, ad esaminare la necessità della cessazione della vendita forzata seguendo l'ordine numerico dei lotti, non facendo poi luogo alla aggiudicazione successiva quando si sia già, per effetto della vendita precedente, raggiunto l'ammontare sopra esposto, sempre riferendone immediatamente;

15) a provvedere sulla destinazione delle cauzioni con ordine al gestore della vendita di dare immediata disposizione all'Istituto di Credito convenzionato per il riaccredito dei bonifici degli offerenti telematici non resisi aggiudicatari sui conti correnti di provenienza², indipendentemente dall'IBAN indicato nell'offerta, e /o per il deposito della cauzione dell'aggiudicatario sul conto della procedura;

16) a ricevere la dichiarazione di nomina prevista dall'art. 583 c.p.c. e la dichiarazione del nome del terzo prevista dall'art. 590 bis cpc, unitamente all'atto contenente la dichiarazione di questi di volerne profittare autenticata da pubblico ufficiale;

17) a comunicare all'aggiudicatario, entro 20 giorni dall'aggiudicazione, tenendo conto delle somme già versate, l'ammontare del residuo prezzo e delle spese necessarie da versare sui conti della procedura, richiedendogli la produzione di visure ipocatastali aggiornate;

18) a comunicare immediatamente all'aggiudicatario gli estremi dei conti della procedura (ovvero del creditore fondiario ex art. 41 TUB) ove effettuare il bonifico del prezzo di aggiudicazione e delle spese inerenti al trasferimento gravanti sull'aggiudicatario stesso;

19) a dare tempestivo avviso del mancato versamento del saldo del prezzo di aggiudicazione nel termine fissato, per i provvedimenti di cui all'art. 587 c.p.c., contestualmente fissando la nuova vendita;

20) ad autorizzare l'assunzione di debiti da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario ex art. 508 c.p.c. (nell'ipotesi di cui all'art. 585 comma 2° c.p.c. provvederà direttamente a limitare il versamento del prezzo secondo quanto disposto dalla norma);

21) in caso di richiesta ex art. 41 T.U.B. avanzata dal creditore fondiario (il quale dovrà depositare nota riepilogativa del credito entro il termine di quindici giorni dalla aggiudicazione, decorso il quale verrà soddisfatto in sede di approvazione del progetto di distribuzione), a calcolare approssimativamente tutte le somme necessarie per le spese della procedura, nonché per l'eventuale definitiva liberazione del bene, ove una tale attività sia ancora da compiere; così calcolate le somme dovute alla procedura, il delegato comunicherà quale parte del residuo prezzo dovrà essere versata dall'aggiudicatario direttamente al creditore fondiario (determinata ai sensi del successivo punto B 2) e quale parte dovrà essere versata sul conto della procedura; il versamento al creditore fondiario di somme eccedenti le spettanze di questo sarà considerato un grave motivo ai fini della revoca dell'incarico ricevuto;

22) ad effettuare, se del caso, la denuncia prevista dall'art. 59 D.Lgs. 42/2004 e le operazioni conseguenti previste dalla medesima disciplina;

23) a predisporre la bozza del decreto di trasferimento (con espressa menzione della situazione urbanistica dell'immobile), trasmettendola, unitamente al fascicolo, senza indugio a questo Giudice per l'emissione, richiedendo contestualmente la fissazione dell'udienza di approvazione del progetto di distribuzione; ove abbia ricevuto istanza dell'aggiudicatario avente ad oggetto **la richiesta di liberazione dell'immobile ex art. 560 c.p.c. la trasmetterà al custode, che la depositerà unitamente alla bozza dell'ordine di liberazione da emettere contestualmente** al decreto di trasferimento.

Se il versamento del prezzo è avvenuto con l'erogazione a seguito di contratto di finanziamento che preveda il versamento diretto delle somme erogate in favore della procedura e la garanzia ipotecaria di primo grado sul medesimo immobile oggetto di vendita, nella bozza di decreto di trasferimento deve essere indicato tale atto.

La bozza dovrà contenere altresì l'ordine di cancellazione dei gravami esistenti sull'immobile come previsto dall'art. 586 c.p.c. (trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi, iscrizioni ipotecarie), anche se successivi alla trascrizione del pignoramento.

² L'effettivo riaccredito avverrà nei tempi previsti dal sistema bancario.



Alla bozza di decreto dovranno essere allegati:

- ove necessario, certificato di destinazione urbanistica ex art. 18 L. 47/1985 avente validità di un anno dal rilascio o, in caso di scadenza, altro certificato sostitutivo che il professionista delegato richiederà;

- le dichiarazioni ai fini fiscali rese dall'aggiudicatario in originale, unitamente alla copia del documento di identità e le dichiarazioni rese a norma del d.P.R. 445/2000 – l'attestazione circa l'avvenuto versamento delle somme necessarie sia per il trasferimento che per le formalità successive poste a carico dell'aggiudicatario;

24) ad eseguire le formalità di registrazione, trascrizione (rammentando che, nell'ipotesi disciplinata dall'art. 585 comma 3° c.p.c., "il conservatore dei registri immobiliari non può eseguire la trascrizione del decreto se non unitamente all'iscrizione dell'ipoteca concessa dalla parte finanziata"), annotazione e voltura catastale del decreto di trasferimento, la comunicazione dello stesso nei casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento, nonché l'espletamento delle formalità di cancellazione delle iscrizioni ipotecarie e di ogni trascrizione pregiudizievole (pignoramenti e sequestri conservativi) conseguenti al decreto di trasferimento, **utilizzando la copia con attestazione di conformità, da formarsi secondo le indicazioni di cui alle specifiche del delegato pubblicate sul sito;**

25) a trasmettere all'aggiudicatario la nota di trascrizione del decreto di trasferimento e a restituire allo stesso le somme residue che siano risultate eccedenti le spese occorrenti per il trasferimento, dandone comunque atto nel progetto di distribuzione;

26) a rapportarsi con lealtà e correttezza nei confronti del custode giudiziario, curando di esaminare le prescritte relazioni inviate al giudice sullo stato occupativo dell'immobile e sull'andamento delle procedure di liberazione; sulla permanenza o meno del titolo esecutivo nei confronti di tutti gli esecutati; sulla permanenza dei diritti reali minori esistenti sul bene, così da poter prendere i necessari provvedimenti o eventualmente aggiornare sul punto le indicazioni contenute nella descrizione dell'immobile riportata nell'avviso di vendita;

27) a compiere, ai sensi dell'art. 164 disp. att. c.p.c., ogni altro incombenza, anche di carattere fiscale, che ai termini di legge sia necessario o conseguente al trasferimento del bene;

28) a depositare a mezzo p.c.t., al termine dell'esperimento, copia del verbale d'asta nel fascicolo dell'esecuzione redatto con le modalità indicate all'art. 13); in caso di gara, il verbale di chiusura delle operazioni di vendita potrà essere effettuato dal professionista anche da remoto con l'eventuale assistenza del gestore della vendita;

29) in caso di infruttuoso esperimento della prima vendita senza incanto al valore d'asta sopra stabilito e in mancanza di domande di assegnazione a rifissare seduta stante la data della nuova vendita, emettendo il relativo avviso e ribassando il valore d'asta di un quinto e procedendo agli adempimenti di cui al precedente punto 3;

30) a fissare immediatamente a verbale un nuovo termine non inferiore a 60 giorni, e non superiore a 90 per formulare offerte telematiche ed a fissare al giorno successivo, innanzi a sé, la convocazione delle parti e dei creditori iscritti non intervenuti per la deliberazione sull'offerta e per la eventuale gara tra gli offerenti ex artt. 571 e ss. c.p.c.; gli offerenti telematici saranno invitati a collegarsi "on line" sul sito del gestore;

31) a preparare l'avviso delle eventuali ulteriori vendite necessarie, procedendo agli adempimenti di cui al precedente punto 3;

32) ad effettuare, anche per questi ulteriori esperimenti di vendita, tutte le attività già ordinate e oggetto della presente delega;

33) in caso di infruttuoso esperimento della seconda vendita senza incanto al valore d'asta già ribassato e in mancanza di domande di assegnazione, a determinare un'ulteriore riduzione di valore di un quinto rispetto all'ultimo praticato e ad effettuare tutte le attività già descritte; procedere nel modo descritto anche per la terza e per la quarta vendita senza incanto; in caso di infruttuoso esperimento anche della quarta vendita senza incanto al valore d'asta ribassato ed in mancanza di domande di assegnazione, a fissare un quinto esperimento di vendita senza incanto con un'ulteriore



riduzione del valore d'asta nella misura del 40% ;

34) in caso di infruttuoso esperimento della seconda vendita senza incanto al valore d'asta già ribassato e in mancanza di domande di assegnazione, a determinare un'ulteriore riduzione di valore di un quinto rispetto all'ultimo praticato e ad effettuare tutte le attività già descritte; procedere nel modo descritto anche per la terza e per la quarta vendita senza incanto; in caso di infruttuoso esperimento anche della quarta vendita senza incanto al valore d'asta ribassato ed in mancanza di domande di assegnazione, a fissare un quinto esperimento di vendita senza incanto con un'ulteriore riduzione del valore d'asta nella misura del 40% ;

34) a rimettere gli atti a questo Giudice dell'Esecuzione in caso di infruttuoso esperimento anche della quinta vendita ed in mancanza di domande di assegnazione, unitamente ad una relazione che richiederà al custode su tutta l'attività da questi compiuta (con specifica indicazione delle richieste e delle visite effettuate) e ad una sua apposita relazione nella quale specificherà le spese sostenute e le ragioni che potrebbero aver ostacolato la vendita. Nel doveroso rispetto dei termini sopra indicati, il professionista dovrà avere cura di effettuare **i primi 3 esperimenti di vendita durante il corso del primo anno dall'emissione dell'ordinanza di delega**; il mancato rispetto di **detto termine, come anche di quello fissato per il completamento delle operazioni delegate, se è dovuto a causa imputabile al professionista**, costituisce fondato motivo per procedere alla revoca dell'incarico ricevuto. Il delegato provvederà, comunque, a depositare – **utilizzando obbligatoriamente i modelli ministeriali in formato XSD** - entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza di delega un rapporto riepilogativo iniziale dell'attività svolta e a depositare, quindi, rapporti riepilogativi periodici con cadenza semestrale; entro dieci giorni dall'approvazione del progetto di distribuzione provvederà quindi a depositare un rapporto riepilogativo finale delle attività svolte. **Il professionista delegato relazionerà tempestivamente il Giudice ogni qualvolta lo stesso gli richieda informazioni sulle operazioni di vendita.**

35) a segnalare nel termine di giorni 15 dall'esaurimento del fondo spese tale circostanza, depositando un'analitica relazione sulle somme **impiegate, al fine dell'adozione da parte del giudice dell'esecuzione dei necessari provvedimenti per la continuazione delle attività di vendita; nel caso invece di esaurimento del fondo spese per la pubblicazione dell'avviso sul PVP a richiedere direttamente ai creditori l'integrazione delle somme necessarie, utilizzando il modello presente sul sito, in tempo utile per l'adempimento;**

36) a richiedere all'atto della aggiudicazione di ogni lotto ai creditori diversi dal fondiario (per il quale si richiama quanto stabilito dal precedente art. 21) la loro nota di precisazione del credito, assegnando a tal fine il termine di 60 giorni per l'incombente e quindi, a depositare istanza di liquidazione delle proprie competenze al giudice dell'esecuzione non appena depositata la bozza del progetto di distribuzione e del piano di riparto. Analogo onere spetta al custode e all'esperto stimatore e agli altri eventuali ausiliari;

37) a formare un progetto di distribuzione, anche parziale laddove vi siano ulteriori lotti in vendita e allora limitato al novanta per cento delle somme da ripartire, comunicandolo a mezzo pec alle parti 45 giorni prima dell'udienza fissata per la sua approvazione ed assegnando alle stesse termine di 15 giorni per eventuali osservazioni, depositandolo infine in cancelleria in via telematica (unitamente alle comunicazioni di invio delle bozze, alle note relative alla trascrizione del decreto di trasferimento e alle cancellazioni delle formalità pregiudizievoli ed all'estratto conto della procedura), anche tenendo conto degli onorari già liquidati dal giudice dell'esecuzione ai suoi ausiliari, nel termine di 20 giorni prima dell'udienza fissata per la sua approvazione e ciò anche nell'ipotesi in cui per colpevole ritardo i creditori o gli ausiliari non abbiano depositato alcuna nota di precisazione del credito o richiesta di liquidazione del compenso, dovendo il delegato procedere a calcolare i relativi diritti sulla base degli atti della procedura e tenendo conto dei valori medi di liquidazione stabiliti dalle tariffe vigenti, considerando quale parametro di riferimento il valore del credito azionato dai creditori; per gli esperti la base di calcolo stabilita dall'art. 161 disp. att. c.p.c sarà considerata il prezzo di aggiudicazione; prima della predisposizione della bozza di riparto finale, in caso di incapienza dell'attivo della procedura per la soddisfazione di tutti i creditori, a richiedere al giudice



dell'esecuzione l'emissione del decreto di condanna ex artt. 587, 2° co e 177 disp att. c.p.c. in relazione agli aggiudicatari decaduti e, all'esito, ad attribuire il relativo credito a favore dei creditori che sarebbero rimasti in tutto o in parte insoddisfatti, in proporzione ai rispettivi crediti.

Il professionista delegato dovrà procedere senza indugio a tutte le operazioni delegate, **nel rispetto dei termini e delle direttive sopraindicati, la cui violazione comporterà – sentito l'interessato – la sua sostituzione previa revoca dell'incarico.**

CONTENUTO DELL'AVVISO DI VENDITA

L'avviso di vendita – redatto dal delegato utilizzando il modello pubblicato sul sito del Tribunale Roma e completato dei dati mancanti- dovrà avere il seguente contenuto.

[A]

DISCIPLINA DELLA VENDITA SENZA INCANTO CON MODALITA' ASINCRONA

1. MODALITA' DI PRESENTAZIONE OFFERTA TELEMATICA

Le offerte andranno obbligatoriamente redatte e depositate con le modalità ed i contenuti tutti previsti dagli artt. 12 e seguenti del Decreto del Ministro della Giustizia n. 32 del 26 febbraio 2015³

3

Art. 12

Modalità di presentazione dell'offerta e dei documenti allegati

L'offerta per la vendita telematica deve contenere:

- a) i dati identificativi dell'offerente, con l'espressa indicazione del codice fiscale o della partita IVA;
- b) l'ufficio giudiziario presso il quale pende la procedura;
- c) l'anno e il numero di ruolo generale della procedura;
- d) il numero o altro dato identificativo del lotto;
- e) la descrizione del bene;
- f) l'indicazione del referente della procedura;
- g) la data e l'ora fissata per l'inizio delle operazioni di vendita;
- h) il prezzo offerto e il termine per il relativo pagamento, salvo che si tratti di domanda di partecipazione all'incanto;
- i) l'importo versato a titolo di cauzione;
- l) la data, l'orario e il numero di CRO del bonifico effettuato per il versamento della cauzione;
- m) il codice IBAN del conto sul quale è stata addebitata la somma oggetto del bonifico di cui alla lettera l);
- n) l'indirizzo della casella di posta elettronica certificata di cui al comma 4 o, in alternativa, quello di cui al comma 5, utilizzata per trasmettere l'offerta e per ricevere le comunicazioni previste dal presente regolamento;
- o) l'eventuale recapito di telefonia mobile ove ricevere le comunicazioni previste dal presente regolamento.

2. Quando l'offerente risiede fuori dal territorio dello Stato, e non risulti attribuito il codice fiscale, si deve indicare il codice fiscale rilasciato dall'autorità fiscale del Paese di residenza o, in mancanza, un analogo codice identificativo, quale ad esempio un codice di sicurezza sociale o un codice identificativo. In ogni caso deve essere anteposto il codice del paese assegnante, in conformità alle regole tecniche di cui allo standard ISO 3166-1 alpha-2code dell'International Organization for Standardization.

3. L'offerta per la vendita telematica è redatta e cifrata mediante un software realizzato dal Ministero, in forma di documento informatico privo di elementi attivi e in conformità alle specifiche tecniche di cui all'articolo 26 del presente decreto. Il software di cui al periodo precedente è messo a disposizione degli interessati da parte del gestore della vendita telematica e deve fornire in via automatica i dati di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), f) e g), nonché i riferimenti dei gestori del servizio di posta elettronica certificata per la vendita telematica iscritti a norma dell'articolo 13, comma 4.

4. L'offerta è trasmessa mediante la casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica. La trasmissione sostituisce la firma elettronica avanzata dell'offerta, sempre che l'invio sia avvenuto richiedendo la ricevuta completa di avvenuta consegna di cui all'articolo 6, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica, 11 febbraio 2005, n. 68 e che il gestore del servizio di posta elettronica certificata attesti nel messaggio o in un suo allegato di aver rilasciato le credenziali di accesso in conformità a quanto previsto dall'articolo 13, commi 2 e 3. Quando l'offerta è formulata da più



Anche ad integrazione di quanto previsto nel citato decreto le offerte di acquisto (in bollo⁴) potranno essere presentate **unicamente dall'offerente** (o da uno degli offerenti o dal legale rappresentante della società offerente) **o dal procuratore legale anche a norma dell'art.579 ultimo co. c.p.c.**, sino alle ore 23.59 del giorno precedente la data fissata per il loro esame e per la vendita, tramite il modulo web "Offerta telematica" fornito dal Ministero della Giustizia (accessibile dalla scheda del lotto in vendita presente sul portale del gestore della vendita telematica), secondo le indicazioni riportate nel

persone alla stessa deve essere allegata la procura rilasciata dagli altri offerenti al titolare della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica. La procura è redatta nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e può essere allegata anche in copia per immagine.

5. L'offerta, quando è sottoscritta con firma digitale, può essere trasmessa a mezzo di casella di posta elettronica certificata anche priva dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n). Si applica il comma 4, terzo periodo, e la procura è rilasciata a colui che ha sottoscritto l'offerta a norma del presente comma.

6. I documenti sono allegati all'offerta in forma di documento informatico o di copia informatica, anche per immagine, privi di elementi attivi. I documenti allegati sono cifrati mediante il software di cui al comma 3. Le modalità di congiunzione mediante strumenti informatici dell'offerta con i documenti alla stessa allegati sono fissate dalle specifiche tecniche di cui all'articolo 26.

Art. 13

Modalità di trasmissione dell'offerta

1. L'offerta e i documenti allegati sono inviati a un apposito indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero mediante la casella di posta elettronica certificata indicata a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera n).

2. Ciascun messaggio di posta elettronica certificata per la vendita telematica contiene, anche in un allegato, l'attestazione del gestore della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica di aver provveduto al rilascio delle credenziali previa identificazione del richiedente a norma del presente regolamento.

3. Quando l'identificazione è eseguita per via telematica, la stessa può aver luogo mediante la trasmissione al gestore di cui al comma 1 di una copia informatica per immagine, anche non sottoscritta con firma elettronica, di un documento analogico di identità del richiedente. La copia per immagine è priva di elementi attivi ed ha i formati previsti dalle specifiche tecniche stabilite a norma dell'articolo 26. Quando l'offerente non dispone di un documento di identità rilasciato da uno dei Paesi dell'Unione europea, la copia per immagine deve essere estratta dal passaporto.

4. Il responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero verifica, su richiesta dei gestori di cui al comma 1, che il procedimento previsto per il rilascio delle credenziali di accesso sia conforme a quanto previsto dal presente articolo e li iscrive in un'apposita area pubblica del portale dei servizi telematici del Ministero.

Art. 14

Deposito e trasmissione dell'offerta al gestore per la vendita telematica

1. L'offerta si intende depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta completa di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia.

2. L'offerta pervenuta all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'articolo 13, comma 1, è automaticamente decifrata non prima di centottanta e non oltre centoventi minuti antecedenti l'orario fissato per l'inizio delle operazioni di vendita.

3. Il software di cui all'articolo 12, comma 3, elabora un ulteriore documento testuale, privo di restrizioni per le operazioni di selezione e copia, in uno dei formati previsti dalle specifiche tecniche dell'articolo 26. Il documento deve contenere i dati dell'offerta, salvo quelli di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), n) ed o).

4. L'offerta e il documento di cui al comma 2 sono trasmessi ai gestori incaricati delle rispettive vendite nel rispetto del termine di cui al comma 1.

Art. 15

Mancato funzionamento dei servizi informatici del dominio giustizia

1. Il responsabile per i sistemi informativi automatizzati del ministero comunica preventivamente ai gestori della vendita telematica i casi programmati di mancato funzionamento dei sistemi informativi del dominio giustizia. I gestori ne danno notizia agli interessati mediante avviso pubblicato sui propri siti internet e richiedono di pubblicare un analogo avviso ai soggetti che gestiscono i siti internet ove è eseguita la pubblicità di cui all'articolo 490 del codice di procedura civile. Nei casi di cui al presente comma le offerte sono formulate a mezzo telefax al recapito dell'ufficio giudiziario presso il quale è iscritta la procedura, indicato negli avvisi di cui al periodo precedente. Non prima del giorno precedente l'inizio delle operazioni di vendita il gestore ritira le offerte formulate a norma del presente comma dall'ufficio giudiziario.

2. Nei casi di mancato funzionamento dei sistemi informativi del dominio giustizia non programmati o non comunicati a norma del comma 1, l'offerta si intende depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione da parte del gestore di posta elettronica certificata del mittente. Il gestore è tenuto a permettere la partecipazione alle operazioni di vendita dell'offerente che documenta la tempestiva presentazione dell'offerta a norma del periodo precedente.

⁴ Il pagamento del bollo potrà essere effettuato solo con modalità telematica, a mezzo bonifico o carta di credito, accedendo all'area "Pagamento di bolli digitali" sul Portale dei Servizi Telematici, all'indirizzo <https://pst.giustizia.it>.



“Manuale Utente” pubblicato sul portale delle vendite pubbliche del Ministero della Giustizia; il file criptato in formato zip.p7m, contenente l’offerta integrale e gli allegati all’offerta, dovrà essere inviato all’indirizzo pec del Ministero della Giustizia ***offerta.pvp.dgsia@giustiziacert.it***. **Saranno dichiarate inammissibili le offerte provenienti da “presentatori” diversi dai soggetti suindicati (offerenti o procuratore legale).**

A pena d’inammissibilità l’offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente utilizzando un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori accreditati e trasmessa a mezzo casella di posta elettronica certificata (dell’offerente o del suo procuratore legale); in alternativa è possibile trasmettere l’offerta e gli allegati a mezzo casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica ai sensi dell’art. 12, comma 5 del D.M. n. 32/2015⁵.

L’offerta si intenderà depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta completa di avvenuta consegna da parte del gestore pec del Ministero della Giustizia;

In caso di mancato funzionamento dei servizi telematici del sistema giustizia l’offerta dovrà essere depositata ai sensi dell’art. 15 D.M.

1. CONTENUTO DELL'OFFERTA.

L’offerta dovrà contenere:

- a) il cognome, il nome, il luogo, la data di nascita, il codice fiscale o partita IVA, il domicilio, lo stato civile, ed il recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato l’immobile (non sarà possibile intestare l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’offerta). Se l’offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge. Se l’offerente è minorenne, l’offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del giudice tutelare;
- b) l’ufficio giudiziario presso il quale pende la procedura;
- c) l’anno e il numero di ruolo generale della procedura;
- d) il numero o altro dato identificativo del lotto;
- e) la descrizione del bene;
- f) l’indicazione del referente della procedura/delegato alle operazioni di vendita;
- g) la data e l’ora fissata per l’inizio delle operazioni di vendita;
- h) il prezzo offerto, che non potrà essere, a pena di inefficacia dell’offerta, inferiore di oltre un quarto al valore d’asta indicato nella presente ordinanza e quindi nell’avviso di vendita;
- i) il termine di pagamento del saldo prezzo e degli oneri accessori, che non potrà comunque essere superiore a centoventi giorni dalla data dell’aggiudicazione (termine soggetto a sospensione nel periodo feriale);
- l) l’importo versato a titolo di cauzione, in misura pari o superiore al 10 per cento del prezzo offerto, importo che sarà trattenuto in caso di rifiuto dell’acquisto;
- m) la data, l’orario e il numero di CRO del bonifico effettuato per il versamento della cauzione⁶;
- n) il codice IBAN del conto sul quale è stata addebitata la somma oggetto del bonifico;
- o) l’indirizzo della casella di posta elettronica certificata (o della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica) utilizzata per trasmettere l’offerta e per ricevere le comunicazioni previste ed il recapito di telefonia mobile ove ricevere le eventuali comunicazioni previste⁷;
- p) l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima;

NB: Le dichiarazioni ed i dati richiesti non previsti dal modulo ministeriale dovranno essere oggetto di separata dichiarazione da allegare telematicamente all’offerta.

3 DOCUMENTI DA ALLEGARE ALL'OFFERTA:

- a) copia del documento di identità e codice fiscale dell’offerente e del coniuge in comunione legale dei beni; **nel caso di soggetto straniero, non comunitario, oltre a di documenti suddetti, copia del permesso di soggiorno ovvero indicazione del Trattato internazionale tra lo Stato italiano e quello di appartenenza che legittimi l’acquisto di beni nel territorio Italiano, ovvero se sussista la cd. “condizione di reciprocità” tra lo Stato di appartenenza e lo Stato italiano;**

⁵ Detta modalità di trasmissione dell’offerta sarà operativa una volta che saranno eseguite a cura del Ministero della giustizia le formalità di cui all’art. 13, comma 4, D.M. n. 32/15;

⁶ Nel caso in cui nell’attestazione di avvenuto pagamento venga indicato come codice identificativo della transazione il c.d. codice TRN (o codice similare) composto da 30 caratteri alfanumerici, il CRO è normalmente identificato dalle 11 cifre presenti tra il 6° ed il 16° carattere del TRN. Non devono essere indicati caratteri diversi da numeri o inseriti spazi, caratteri speciali o trattini.

⁷ Sia la casella di Posta Elettronica Certificata che il recapito di telefonia mobile devono appartenere all’offerente o al procuratore legale depositante.



- b) copia del bonifico attestante il versamento della cauzione; in difetto – laddove la cauzione non potesse essere abbinata all’offerta o rinvenuta sul conto dedicato (ad es. per errori di digitazione del CRO) – l’offerta sarà dichiarata inammissibile;
- c) se l’offerta è formulata da più persone, copia anche per immagine della procura rilasciata dagli altri offerenti per atto pubblico o scrittura privata autenticata in favore del soggetto titolare della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica oppure del soggetto che sottoscrive l’offerta, laddove questa venga trasmessa a mezzo di casella di posta elettronica certificata;
- d) copia anche per immagine della procura speciale o della procura generale **rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata**, nell’ipotesi di offerta fatta a mezzo di procuratore legale, cioè di avvocato;
- e) copia della visura camerale della società attestante i poteri del legale rappresentante della persona giuridica offerente, risalente a non più di tre mesi, ovvero copia della delibera assembleare che autorizzi un soggetto interno alla società alla partecipazione alla vendita in luogo del legale rappresentante e originale della procura speciale o copia autentica della procura generale rilasciate da questi attestanti i poteri del soggetto interno delegato;
- f) se il soggetto offerente è minorenne, copia del documento d’identità e copia del codice fiscale del soggetto offerente e del soggetto che sottoscrive l’offerta, nonché copia del provvedimento di autorizzazione **del giudice tutelare**;
- g) copia - anche per immagine della dichiarazione del coniuge - autenticata da pubblico ufficiale - di voler escludere il bene dalla comunione legale, in caso di acquisto del bene da parte dell’altro coniuge a titolo personale
- h) le dichiarazioni relative allo stato civile, di aver preso visione della perizia di stima etc...., effettuate in separato modulo
- i) ricevuta di pagamento del bollo effettuata in via telematica⁸

1. MODALITÀ DI VERSAMENTO DELLA CAUZIONE:

Esclusivamente con bonifico sul conto corrente cauzioni intestato al Tribunale di Roma, il cui IBAN sarà indicato dal delegato nell’avviso di vendita; e con unica causale “ASTA” (senza ulteriori specificazioni di dati identificativi della procedura); la cauzione, a pena di inefficacia della offerta, dovrà risultare accreditata sul conto entro il giorno precedente alla vendita e dovrà essere di importo pari almeno al 10 per cento del prezzo offerto **ovvero alla diversa misura stabilita con provvedimento del GE. Nessuna responsabilità potrà essere addebitata agli organi della procedura per la mancata visibilità dei bonifici istantanei effettuati oltre l’orario utile per la loro lavorazione da parte della Banca ricevente e per la conseguente dichiarazione di inammissibilità dell’offerta. Nel caso di bonifico estero in modalità “OUR”, lo stesso andrà inoltrato all’istituto con la clausola “senza spese per il beneficiario”; in difetto le commissioni saranno automaticamente decurtate dall’importo versato da parte della banca ricevente; se la cauzione così decurtata non dovesse essere congrua rispetto a quanto previsto nell’avviso, sarà motivo di esclusione dell’offerta.**

4. IRREVOCABILITÀ DELL’OFFERTA: salvo quanto previsto dall’art.571 c.p.c., l’offerta presentata nella vendita senza incanto è irrevocabile. Si potrà procedere all’aggiudicazione al maggior offerente anche qualora questi non si colleghi telematicamente il giorno fissato per la vendita;

5. SVOLGIMENTO DELLA VENDITA: le buste – telematiche saranno aperte all’orario di inizio delle operazioni di vendita, alla presenza eventuale - delle parti, dei loro avvocati e dei creditori iscritti non intervenuti, il giorno ed all’ora indicati nell’avviso di vendita; gli offerenti -parteciperanno in via telematica alle operazioni di vendita collegandosi tramite l’area riservata del sito del gestore della vendita telematica, accedendo alla stessa con le credenziali personali a loro trasmesse almeno 30 minuti prima dell’inizio delle operazioni di vendita alla casella di posta elettronica certificata (ovvero alla casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica) utilizzata per trasmettere l’offerta.

Il ritardo sui tempi indicati nell’avviso per l’inizio delle operazioni di apertura buste o di vendita non può costituire motivo di doglianza da parte degli offerenti.

Il professionista delegato, referente della procedura, verificata la regolarità delle offerte darà inizio alle operazioni di vendita.

⁸ La mancata allegazione della ricevuta telematica del pagamento del bollo non determina l’inammissibilità dell’offerta ma l’avvio delle procedure di recupero coattivo.



Qualora per l'acquisto del medesimo bene siano state proposte più offerte valide, si procederà a gara sulla base della offerta più alta, che avrà durata di 24 ore a partire dal suo inizio, con proroga automatica alla stessa ora del giorno successivo non festivo qualora il suo termine venisse a cadere di sabato o in giorni festivi; durante il periodo della gara, ogni partecipante potrà effettuare offerte in aumento, cioè rilanci, nel rispetto dell'importo minimo stabilito dall'avviso di vendita a pena di inefficacia; qualora vengano effettuate offerte in aumento negli ultimi 10 minuti della gara la stessa sarà prorogata automaticamente di ulteriori 10 minuti in modo da permettere agli altri partecipanti di effettuare ulteriori rilanci e così di seguito sino alla mancata presentazione di offerte in aumento nel periodo di prolungamento ma comunque fino ad un massimo di dodici prolungamenti (quindi per un totale di ulteriori 120 minuti); la deliberazione finale sulle offerte all'esito della gara avrà luogo entro il giorno successivo al suo termine, prorogata se cadente di sabato o festivi al primo giorno non festivo; il bene verrà definitivamente aggiudicato dal professionista delegato referente della procedura, facendosi così luogo alla vendita, a chi avrà effettuato l'offerta più alta, sulla base delle comunicazioni effettuate dal gestore della vendita telematica. In difetto di offerte in aumento, il professionista delegato referente della procedura disporrà la vendita a favore del migliore offerente (come individuato al precedente n. 12), salvo che il prezzo offerto sia inferiore al valore d'asta stabilito nell'avviso di vendita e vi siano istanze di assegnazione ovvero, in loro difetto, non sussistano i presupposti di cui all'art. 572, 3° c.p.c.; all'offerente che non risulterà aggiudicatario la cauzione sarà restituita mediante bonifico sul conto corrente dal quale era stata inviata;

6. TERMINI PER IL SALDO PREZZO: in caso di aggiudicazione il termine per il deposito del saldo del prezzo e delle spese (soggetto a sospensione nel periodo feriale) sarà comunque quello indicato nell'offerta dall'aggiudicatario. Nell'ipotesi in cui non sia stato indicato il termine ovvero sia stato indicato un termine superiore a 120 giorni, il versamento del saldo del prezzo e delle spese dovrà essere effettuato comunque entro detto termine.

7. OFFERTA PER PERSONA DA NOMINARE:

Nell'ipotesi in cui il procuratore legale, cioè avvocato, abbia effettuato l'offerta e sia rimasto aggiudicatario per persona da nominare, dovrà dichiarare al delegato nei tre giorni successivi alla vendita il nome della persona per la quale ha fatto l'offerta, depositando originale della procura speciale notarile, ovvero copia autentica della procura generale, , rilasciate in data non successiva alla vendita stessa, ovvero trasmettendogli via PEC detta documentazione in copia per immagine con attestazione di conformità.

8. ISTANZA DI ASSEGNAZIONE CON RISERVA DI NOMINA DI UN TERZO:

Il creditore che è rimasto assegnatario a favore di un terzo dovrà dichiarare al delegato, nei cinque giorni dal provvedimento di assegnazione, il nome del terzo a favore del quale deve essere trasferito l'immobile, depositando la dichiarazione del terzo di volerne profittare, con sottoscrizione autenticata da pubblico ufficiale e i documenti comprovanti gli eventualmente necessari poteri ed autorizzazioni. In mancanza, il trasferimento è fatto a favore del creditore. In ogni caso, gli obblighi derivanti dalla presentazione dell'istanza di assegnazione sono esclusivamente a carico del creditore.

[B]

DISPOSIZIONI RELATIVE AL PAGAMENTO DEL PREZZO E DEGLI ONERI ACCESSORI

1. salvo quanto disposto sub punto 2), il saldo del prezzo di aggiudicazione (pari al prezzo di aggiudicazione dedotta la cauzione prestata) dovrà essere versato mediante bonifico sul conto corrente di pertinenza della procedura esecutiva entro il termine indicato nell'offerta, ovvero, qualora sia stato indicato un termine superiore, entro il termine massimo di 120 giorni dalla data di vendita (soggetto a sospensione nel periodo feriale);

2. qualora l'immobile sia gravato da ipoteca iscritta a garanzia di mutuo concesso ai sensi del T.U. 16 luglio 1905, n. 646, richiamato dal D.P.R. 21 gennaio 1976 n. 7 ovvero ai sensi dell'art. 38 del Decreto legislativo 10 settembre 1993 n. 385 (mutuo fondiario), l'aggiudicatario dovrà versare direttamente all'Istituto mutuante, nel termine per il versamento del saldo del prezzo, la parte del



prezzo corrispondente al credito dell'Istituto per capitale, interessi, accessori e spese di procedura nei limiti di quanto disposto dall'art.2855 c.c., così come individuata dal delegato. L'eventuale somma residua dovrà essere versata con le modalità indicate sub punto 1); l'aggiudicatario dovrà tempestivamente consegnare al delegato l'originale della quietanza rilasciata dall'istituto di credito;

3. qualora l'aggiudicatario, per il pagamento del saldo prezzo faccia ricorso ad un contratto bancario di finanziamento con concessione di ipoteca di primo grado sull'immobile acquistato, le somme dovranno essere erogate nel termine fissato per il versamento del saldo prezzo, direttamente dall'istituto di credito mutuante con le modalità indicate dal delegato mediante bonifico sul conto corrente di pertinenza della procedura esecutiva, anche nell'ipotesi di cui al punto precedente. L'aggiudicatario dovrà quindi consegnare al delegato, l'atto di assenso ad iscrizione di ipoteca con la relativa nota di iscrizione e ricevuta di avvenuta registrazione dell'atto. Contestualmente alla presentazione del decreto sottoscritto per la trascrizione, il delegato presenterà al Conservatore dei Registri Immobiliari anche la nota di iscrizione di ipoteca. Conformemente a quanto previsto dall'art. 585, ultimo comma, c.p.c., il delegato nel predisporre la minuta del decreto di trasferimento da sottoporre alla firma del Giudice dell'esecuzione inserirà la seguente dizione: "rilevato che il pagamento di parte del prezzo relativo al trasferimento del bene oggetto del presente decreto è avvenuto mediante erogazione della somma di €***** da parte di **** a fronte del contratto di mutuo a rogito **** del **** rep.*** e che le parti mutuante e mutuataria hanno espresso il consenso all'iscrizione di ipoteca di primo grado a garanzia del rimborso del predetto finanziamento, si rende noto che, conformemente a quanto disposto dall'art.585 c.p.c., è fatto divieto al Conservatore dei RR.II. di trascrivere il presente decreto se non unitamente all'iscrizione dell'ipoteca di cui all'allegata nota". In caso di revoca dell'aggiudicazione, e sempre che l'Istituto mutuante ne abbia fatto ESPRESSA richiesta con atto ritualmente depositato in cancelleria e trasmesso in copia al delegato, le somme erogate potranno essere restituite direttamente all'Istituto di credito senza aggravio di spese per la procedura;

4. nel medesimo termine fissato per il versamento del saldo del prezzo, l'aggiudicatario è tenuto anche al pagamento degli oneri fiscali e tributari conseguenti all'acquisto del bene, nonché dei compensi spettanti a norma del decreto ministeriale n. 227 del 2015 al delegato incaricato della registrazione, trascrizione e voltura del decreto di trasferimento e della cancellazione delle formalità pregiudizievoli. Egli è del pari tenuto ad anticipare gli importi delle imposte di cancellazione delle formalità pregiudizievoli. L'importo complessivo di tali oneri accessori sarà tempestivamente comunicato dal delegato successivamente all'aggiudicazione. Il delegato, unitamente al deposito della minuta del decreto di trasferimento, depositerà apposita certificazione relativa all'esatto e tempestivo versamento da parte dell'aggiudicatario delle spese e degli oneri accessori. Le somme a qualunque titolo versate dall'aggiudicatario saranno preventivamente imputate al pagamento degli oneri accessori e delle spese e, quindi, al pagamento del saldo del prezzo. **Con la conseguenza** che il mancato versamento entro il termine di quanto complessivamente dovuto (sia a titolo di saldo del prezzo, sia a titolo di oneri accessori) comporterà la decadenza dall'aggiudicazione e la perdita della cauzione, **oltre alla eventuale condanna ex artt. 587, 2° co, c.p.c. e 177 disp att. c.p.c.**

DISCIPLINA DELLA PUBBLICITÀ DELLE VENDITE DELEGATE

della vendita sarà data pubblica notizia:

- a. dal professionista delegato mediante l'inserimento sul Portale delle vendite pubbliche dell'avviso di vendita e della ordinanza di delega;
- b. dal custode mediante pubblicazione della presente ordinanza, dell'avviso e dell'elaborato peritale posto alla base della vendita (completo di planimetrie, fotografie e degli altri allegati eventualmente indicati dal custode), almeno 45 giorni prima del termine per la presentazione delle offerte e fino al giorno delle vendite sul sito internet del gestore della vendita nominato⁹ nonché sul sito www.tribunale.roma.it;
- c. dal custode sarà pubblicata, altresì, la documentazione di cui al punto b) sui siti degli altri gestori in rotazione presso il Tribunale di Roma al fine di garantire la maggior diffusione degli annunci e la completezza e uniformità delle informazioni per gli utenti;
- d. dal custode mediante pubblicazione sui siti internet Casa.it e Idealista.it per il periodo di almeno 45 giorni prima della data fissata per la vendita senza incanto, di un avviso contenente in

⁹ I siti internet dei gestori in rotazione temperata presso il Tribunale di Roma alla data di emissione della presente delega sono : www.astegiudiziarie.it, www.asteannunci.it, www.fallcoaste.it



modo sintetico e riassuntivo la descrizione dell'immobile posto in vendita ed il valore d'asta con l'offerta minima, assieme alla indicazione che si tratta di vendita giudiziaria, che è l'unico annuncio autorizzato per tale vendita e che non sono dovuti compensi né oneri aggiuntivi di alcun tipo, assieme al link ovvero alla indicazione dei siti Internet - e www.tribunale.roma.it ove saranno disponibili in dettaglio tutte le altre necessarie informazioni, pure in forma sintetica nella “ scheda riassuntiva ”;

AFFIDA

L'incarico di provvedere a tutte le attività necessarie alla pubblicazione delle vendite disposte con la presente ordinanza ai precedenti punti *b* e *c* alla società nominata gestore della vendita la quale dovrà quindi provvedere, previo avvenuto pagamento dei relativi costi:

- a. a curare, su ordine del custode, la pubblicazione dell'avviso di vendita, dell'ordinanza di delega e dell'elaborato peritale di stima sul proprio sito internet, nonché su quello degli altri gestori in rotazione presso l'ufficio e sul sito istituzionale del Tribunale di Roma (www.tribunale.roma.it); nonché (nei modi e nei tempi su indicati) a pubblicare l'avviso sui siti Internet Casa.it e Idealista.it, tramite il sistema “Rete Aste Real Estate”;
- b. ad acquisire direttamente dagli uffici di Cancelleria e facendo ricorso esclusivamente al personale espressamente autorizzato dal Tribunale, la copia (anche in formato elettronico) di tutta la documentazione di cui è stata disposta o si renderà necessaria la pubblicazione;
- c. a rendere disponibile, sia al custode che al delegato, tramite l'area riservata del proprio sito almeno una settimana prima della data fissata per la vendita, adeguata documentazione attestante lo svolgimento degli adempimenti pubblicitari;
- d. il professionista delegato provvederà ad acquisire il giorno precedente a quello fissato per la vendita, tramite l'area riservata del Portale delle Vendite Pubbliche, la certificazione relativa all'inizio della pubblicazione delle singole inserzioni pubblicitarie sul PVP e sui siti di pubblicità legale in base all'art. 490 c.2 c.p.c., alla loro durata ed agli eventi significativi, in base all'art. 7 del D.M. 31/10/2006;

DISPONE

che il Custode:

- a. verificata la procedibilità dell'azione esecutiva ed invitati, se necessario, i creditori al pagamento degli oneri della pubblicità, diversi dal contributo di pubblicazione sul Portale delle vendite pubbliche, provveda ad ordinare al gestore della vendita la pubblicazione mediante invio, almeno venti giorni prima del termine ultimo per la pubblicazione sui siti internet (65 giorni prima della vendita senza incanto), dell'avviso di vendita del delegato unitamente ad apposito modulo di richiesta pubblicità Tali documenti dovranno essere trasmessi esclusivamente tramite posta elettronica tramite le apposite funzionalità di “invio telematico” disponibili nelle aree riservate dei siti dei gestori o tramite posta elettronica¹⁰;
- a. indichi di quali allegati all'elaborato peritale si debba dare pubblicazione sui siti internet;
- b. provveda alla verifica della correttezza dei dati inseriti sul Portale delle vendite pubbliche e in ogni avviso pubblicato, anche via internet, segnalando tempestivamente e direttamente al delegato e al gestore della pubblicità eventuali errori, omissioni o imprecisioni;
- c. comunichi al più presto l'avviso di vendita al gestore della vendita, ai creditori di cui all'art. 498 c.p.c. che non sono comparsi, alle parti esecutate, alle parti debitorie qualora la procedura si svolga nelle forme dell'art.602 e ss. c.p.c.;
- d. invii al delegato a mezzo pec almeno 7 giorni prima della vendita copia conforme delle comunicazioni dell'avviso di vendita e della ordinanza di delega;
- f. assicuri agli interessati all'acquisto, che ne abbiano fatto tempestiva richiesta a mezzo del Portale delle vendite pubbliche, di visitare l'immobile nella dovuta riservatezza e nel rispetto di eventuali prescrizioni di natura sanitaria in tempo utile per il deposito dell'offerta, accompagnandoli di persona o tramite un proprio delegato (senza costi aggiuntivi), precisando gli eventuali oneri condominiali per i quali, in base a quanto disposto dall'art.63, 2° comma, disp. att. c.c., il potenziale aggiudicatario potrebbe essere chiamato a rispondere solidamente con il debitore, nonché lo stato occupativo dell'immobile e la natura di titolo per l'esecuzione forzata per rilascio del decreto di trasferimento; il custode Istituto Vendite Giudiziarie potrà avvalersi, per le visite, anche del sistema telematico – valutato dai giudici della sezione - che da remoto garantisca la visione in diretta di ogni parte

¹⁰ Alla società Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A. (tel. 058620141, email: pubblicazione@astegiudiziarie.it); alla società Edicom Finance S.r.l. (tel. 0415369911, email: info.roma@edicomsrl.it); alla società Zucchetti Software Giuridico S.r.l. (tel. 0444346211, email: aste@fallco.it)



dell'immobile e la possibilità per gli interessati di interagire solo con l'operatore senza possibilità di registrazione, tutelando perciò il loro anonimato e le esigenze di rispetto della normativa sanitaria per tutte le parti coinvolte; anche per il caso di utilizzo del sistema di visita da remoto, dovrà, essere garantito l'accesso personale al bene a chi, comunque, lo richieda;

g. dia attuazione alla liberazione in favore dell'aggiudicatario, su richiesta del medesimo, ai sensi del novellato art. 560 VI co.;

h. vigili sul rispetto dei provvedimenti del garante per la protezione dei dati personali del 22 ottobre 1998 e del 07 febbraio 2008 e del Regolamento (UE) 2016/679;

P O N E

gli ulteriori oneri economici necessari alla pubblicità, (diversa dalla pubblicazione sul Portale delle vendite pubbliche), qualora non vi siano somme sufficienti a disposizione della procedura, a carico anticipato provvisorio di tutti i creditori, avvertendoli che la mancata tempestiva corresponsione delle somme agli ausiliari della pubblicità impedirà i relativi adempimenti e che se ciò accadrà per due volte l'esecuzione verrà dichiarata improcedibile.

AUTORIZZA

il Gestore della vendita designato ad accedere al conto cauzioni per gli adempimenti allo stesso affidati.

R E N D E N O T O

a) che la vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano (anche in relazione al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380) con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive. La vendita è a corpo e non a misura. Eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo;

b) che la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente, l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell'anno in corso e dell'anno precedente non pagate dal debitore, per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni;

c) che per gli immobili realizzati in violazione della normativa urbanistico edilizia, l'aggiudicatario, potrà ricorrere, ove consentito, alla disciplina dell'art.40 della legge 28 febbraio 1985, n.47 come integrato e modificato dall'art.46 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380, purché presenti domanda di concessione o permesso in sanatoria entro 120 giorni dalla notifica del decreto di trasferimento;

d) che l'immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti e sequestri civili che saranno cancellate a cura e spese della procedura;

e) che l'aggiudicatario ha facoltà di esonerare il custode dall'attuazione dell'ordine di liberazione emesso prima dell'aggiudicazione con dichiarazione da far pervenire a mezzo mail e/o PEC al custode in tempo utile; avvenuta l'aggiudicazione, l'ordine di liberazione, per i casi diversi da quello di cui all'art. 560, 3° co. c.p.c., sarà emesso solo su istanza dell'aggiudicatario da far pervenire al custode con le forme di cui al periodo che precede; in ogni caso, all'atto del pagamento del saldo prezzo, l'aggiudicatario o l'assegnatario potrà avanzare richiesta di attuazione a spese della procedura del provvedimento di cui all'articolo 586, secondo comma c.p.c. con istanza a mezzo mail e/o PEC al professionista delegato, **a cui si darà corso a mezzo del custode giudiziario che richiederà al GE apposito ordine di liberazione, che attuerà** decorsi sessanta giorni e non oltre centoventi giorni; in difetto di tempestiva richiesta dell'aggiudicatario **il rilascio dell'immobile potrà essere eseguito esclusivamente sulla base del decreto di trasferimento nelle forme di cui all'art. 605 c.p.c. a cura dell'aggiudicatario o dell'assegnatario. Si dispone che, laddove richiesto dall'aggiudicatario, il custode provveda allo smaltimento o distruzione di beni mobili relitti, previa autorizzazione del GE, nel solo caso in cui i costi siano superiori ad euro 5.000,00 (come stimati dal custode a mezzo**



acquisizione di almeno due preventivi). Al di sotto di detto importo l'onere rimarrà a carico dell'aggiudicatario.

f) che l'elaborato peritale relativo alla stima e valutazione degli immobili posti in vendita con la presente ordinanza sarà disponibile per la consultazione sul sito internet dei gestori della vendita e www.tribunale.roma.it;

g) che la partecipazione alle vendite giudiziarie non esonera gli offerenti dal compiere le visure ipotecarie e catastali e dall'accertare il regime fiscale applicabile all'acquisto e l'eventuale applicazione dell'IVA;

h) che maggiori informazioni, anche relative alle generalità del soggetto passivo della procedura esecutiva, possono essere fornite dal custode a chiunque vi abbia interesse;

A V V E R T E

a. che in base a quanto disposto dall'art.624 bis c.p.c., il Giudice dell'esecuzione, può, sentito il debitore, sospendere, per una sola volta, il processo fino a ventiquattro mesi, su istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo. L'istanza può essere proposta fino a venti giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte d'acquisto nel caso di vendita senza incanto, o fino a quindici giorni prima dell'incanto;

b. che, in base a quanto disposto dall'art.161 bis disp.att.c.p.c., il rinvio della vendita può essere disposto solo con il consenso dei creditori e degli offerenti che abbiano prestato cauzione ai sensi degli articoli 571 e 580 c.p.c.;

I N F O R M A

gli offerenti che, per partecipare alle vendite giudiziarie, non è necessaria alcuna forma di intermediazione e che, eventuali chiarimenti e delucidazioni, potranno essere richiesti al custode giudiziario, al delegato alla vendita ed al gestore della vendita; quest'ultimo potrà fornire assistenza alla compilazione e deposito dell'offerta al numero di *help desk*, via mail o presso la sede indicati nell'avviso di vendita.

Il Giudice dell'esecuzione
Dott.ssa Bianca Ferramosca



DESCRIZIONE DEL COMPENDIO

Lotto n. 2

Diritto di piena proprietà sul compendio immobiliare sito in Comune di Roma, con accesso da Via di Valleranello numero civico 65, destinato complessivamente all'uso di attività turistico-ricettiva, di fatto ed in carenza di titoli autorizzativi legittimi, costituito precisamente come segue:

CORPO A (subalterno 503)

- subalterno 503 - costituito da un fabbricato articolato su un unico piano alla quota del piano di campagna, libero lungo tre lati ed aderente al "CORPO B" lungo il quarto lato, originariamente adibito a magazzino, successivamente destinato all'uso di attività artigianale, ed attualmente suddiviso in 7 unità immobiliari destinate ad attività turistico-ricettiva. Le 7 unità immobiliari sono collocate in linea lungo un percorso che separa il "CORPO A" dal "CORPO C" e sono identificate con i seguenti lettere, numeri e nomi: G-19 - Giovanna D'Aragona, G-20 - Caterina di Russia, G-21 - Maria Teresa D'Austria, G-22 - Teodora di Bisanzio, G-23 - Elisabetta d'Inghilterra, G-24 - Cristina di Svezia, G-25 - Carlo Magno. Quest'ultima unità immobiliare è preceduta da una risega del fabbricato, parte della quale è stata accorpata all'unità, ampliandola, e la restante parte è stata trasformata in portico di accesso all'unità stessa.

Tutte le difformità del "CORPO A" rispetto allo stato legittimo e alle planimetrie catastali (ampliamenti, variazioni di destinazione d'uso, diversa distribuzione degli spazi interni, ecc.) non sono sostenute da titoli legittimi abilitativi e devono essere considerate abusive.

CORPO B (subalterno 502)

- subalterno 502 - costituito da un fabbricato articolato su due piani, originariamente abitazione di servizio posta ai piani terra e primo, composta da 4,5 vani catastali, attualmente destinato all'uso di attività turistico-ricettiva. Il piano primo, precedentemente adibito a vano soffitta e lastrico solare, è stato completamente sopraelevato ed edificato per la sua intera estensione. Il preesistente cortile è stato coperto ed edificato su tutti e due i piani.

Il piano terra è distribuito da un portico di lunghezza m 12,75 circa, larghezza variabile da m 2,24 a m 2,43, e altezza variabile da m 2,57 a 3,06 circa. Il portico non è rappresentato nei titoli edilizi e nella planimetria catastale ed è collocato al posto della originaria scala esterna di accesso al piano superiore, ora spostata in altra posizione. Dal portico si accede a 2 unità immobiliari (G-16) destinate ad attività turistico-ricettiva. La prima unità immobiliare che si incontra a sinistra sotto il portico ha la superficie di mq 22 circa ed un bagno di mq 3,5 circa. La seconda unità immobiliare che si incontra a sinistra sotto il portico ha la superficie di mq 25 circa ed un bagno di mq 8,5 circa. Il bagno è stato realizzato nell'ampliamento ricavato dall'originario cortile coperto. Tra le 2 unità immobiliari è collocato un vano di servizio intermedio.

Esternamente al portico e sotto la scala di collegamento con il piano superiore, è ubicato un vano tecnico, porzione della preesistente lavanderia rappresentata nella planimetria catastale, ridotta a seguito di presumibile demolizione per la realizzazione del portico. L'attuale scala esterna di collegamento con il primo piano, a due rampe, di larghezza m 1,00 circa, è collocata in posizione diversa rispetto alla scala originaria.

Come già detto, il primo piano è costruito sull'originaria copertura piana, sopraelevandola ed ampliando l'unico vano preesistente destinato a soffitta. Dall'ampliamento sono stati ricavati un corridoio ad "L" e 3 unità immobiliari destinate ad attività turistico-ricettiva (G-18 - G-27 - G-28), una delle quali (G-27) è stata estesa nell'ampliamento ricavato dall'originario cortile coperto. Tutte le difformità del "CORPO B" rispetto allo stato legittimo e alle planimetrie catastali (ampliamenti, variazioni di destinazione d'uso, diversa distribuzione degli spazi interni, ecc.) non sono sostenute da titoli legittimi abilitativi e devono essere considerate abusive.

CORPO C (subalterni 504, 505, 501, 509)

- Subalterni 504, 505, 501, 509 - costituito da un fabbricato articolato su quattro piani, originariamente appartamento posto al piano primo distinto con il numero interno 1, composto di n. 9 vani catastali (subalterno 504); appartamento posto al piano secondo, distinto con il numero interno 2, composto di 7,5 vani catastali (subalterno 505); locale deposito posto al piano terzo, sovrastante gli appartamenti, intt. 1 e 2 (subalterno 501); locale magazzino posto al piano interrato distinto con l'interno "A", sottostante gli appartamenti 1 e 2 (subalterno 509); attualmente destinato all'uso di attività turistico-ricettiva.



La distribuzione interna attuale è la seguente: – Piano primo (subalterno 504 - in effetti: rialzato): ingresso, corridoio, 7 unità immobiliari destinate ad attività turistico-ricettiva (G-1 - G-2 - G-3 - G-4 - G-5 - G-6 - G-7), accessori – Piano secondo (subalterno 505 - in effetti: primo sopra il rialzato): corridoio, 6 unità immobiliari destinate ad attività turistico-ricettiva (G-8 - G-9 - G-10 - G-11 - G-12 - G-13), una delle quali è stata ampliata sopraelevando il preesistente terrazzo – Piano terzo (subalterno 501 - in effetti: secondo sopra il rialzato - originariamente: soffitta): disimpegno, 2 unità immobiliari destinate ad attività turistico-ricettiva (G-14 - G-15), una delle quali con terrazzo, l'altra ampliata nel preesistente sottotetto – Piano S1 (subalterno 509 - in effetti: seminterrato - originariamente: magazzino): un vano adibito a “sala conferenze”, accessibile anche dall'esterno attraverso una scala di collegamento con l'area giardinata; un vano adibito a “sala relax”, con camino, realizzato ampliando e chiudendo il preesistente portico; un portico aderente alla “sala relax”; magazzini e accessori Tutte le difformità del “CORPO C” rispetto allo stato legittimo e alle planimetrie catastali (ampliamenti, variazioni di destinazione d'uso, diversa distribuzione degli spazi interni, ecc.) non sono sostenute da titoli legittimi abilitativi e devono essere considerate abusive.

AREA GIARDINATA

Area circostante i tre Corpi A, B e C, con accesso da Via di Valleranello numero civico 65, identificata al Catasto terreni del Comune di Roma, Sezione C, foglio 1149, particella 61, Ente Urbano di 5044 mq, in parte pavimentata, in parte giardinata, con alberature ad alto fusto, su cui gravano altre porzioni immobiliari non identificate catastalmente in maniera autonoma, per le quali non sono stati reperiti titoli edilizi abilitativi, che si identificano come segue:

- CORPO D - fabbricato ad un piano destinato a residenza turistico-ricettiva, che non è stato possibile visitare all'interno, di dimensioni esterne di circa m (12,5 x 7)
- CORPO E – tettoia di forma irregolare, a struttura prevalentemente lignea, installata su un basamento rivestito in pietra e materiale ceramico, realizzata in aderenza al fabbricato denominato Corpo D, articolata intorno ad un fulcro ottagonale di diagonale di circa m 8 e lato di circa m 3
- CORPO F - sala fitness ad un piano, realizzata in maniera prevalente con struttura lignea e chiusure vetrate, di dimensioni esterne di circa m (25 x 8)
- CORPO G - piscina rettangolare di dimensioni di circa m (24 x 12)
- CORPO H - fabbricato ad un piano seminterrato destinato agli impianti della piscina, di dimensioni esterne di circa m (15 x 5,5), sporgente di circa 1 metro dal piano di campagna
- CORPO I - fabbricato a due piani destinati a vani di ristoro e servizi al piano terra e a locali spogliatoio al piano seminterrato, di dimensioni esterne di circa m (19,5 x 5,5)
- CORPO L - fabbricato ad un piano destinato a locali tecnici, di dimensioni esterne di circa m (11,5 x 3,5).

È presente, inoltre, una serie di 6 “gazebo” da giardino modulari, in 2 gruppi di 4 + 2 moduli, isolati e aperti su tutti i lati, rappresentati graficamente sulla mappa catastale, in maniera semplificata, con una linea poligonale tratteggiata non perfettamente corrispondente con l'area di ingombro. Sono presenti nei muri perimetrali varchi di collegamento con le adiacenti particelle catastali numero 91 del Foglio 1149 e 115 e 118 del foglio 870, estranee alla vendita, che dovranno essere chiusi a cura e spese del futuro acquirente.

Si evidenzia che la particella 61 del catasto terreni del Comune di Roma, Sezione C, foglio 1149, comprende una porzione di Via di Valleranello, misurata graficamente di lunghezza m 38 circa, pari all'estensione dell'intero lato del lotto adiacente la stessa strada, e di larghezza m 4,5 circa, corrispondente alla superficie di mq 170 circa.

Identificativi catastali:

Catasto Fabbricati - Fg. 1149, Part. 61, Sub. 501, Zc. 6 - Categoria C2 - Cl.9, Cons. 72 mq Superficie catastale 47 mq - Rendita € 290,04 - Piano VIA DI VALLERANELLO n. 65 Piano 3

Catasto Fabbricati - Fg. 1149, Part. 61, Sub. 502, Zc. 6 - Categoria A4 - Cl.5, Cons. 4,5 vani - Superficie catastale Totale: 92 m² Totale: escluse aree scoperte*: 92 mq - Rendita € 429,95 - Piano VIA DI VALLERANELLO n. 65 Piano T-1

Catasto Fabbricati - Fg. 1149, Part. 61, Sub. 503, Zc. 6 - Categoria C2 - Cl.4, Cons. 198 mq - Superficie catastale Totale: 214 m² - Rendita € 368,13 - Piano VIA DI VALLERANELLO n. 65 Piano T



Catasto Fabbricati - Fg. 1149, Part. 61, Sub. 504, Zc. 6 - Categoria A7 - Cl.3, Cons. 9 vani - Superficie catastale Totale: 167 m² Totale: escluse aree scoperte**: 167 mq - Rendita € 1.138,79 - Piano VIA DI VALLERANELLO n. 65 Interno 1 Piano 1

Catasto Fabbricati - Fg. 1149, Part. 61, Sub. 505, Zc. 6 - Categoria A7 - Cl.3, Cons. 7,5 vani - Superficie catastale Totale: 202 m² Totale: escluse aree scoperte**: 194 mq - Rendita € 948,99 - Piano VIA DI VALLERANELLO n. 65 Interno 2 Piano 2

Catasto Fabbricati - Fg. 1149, Part. 61, Sub. 509, Zc. 6 - Categoria C2 - Cl.3, Cons. 171 m² - Superficie catastale Totale: 58 m² - Rendita € 273,77 VIA DI VALLERANELLO n. 65 Interno A Piano S1

Catasto Terreni - Fg. 1149, Part. 61 - Qualità Ente urbano - Superficie (ha are ca) 00 50 44

CONFINI

I confini dell'intero compendio immobiliare giacente sulla particella 61 del catasto terreni del Comune di Roma, Sezione C, foglio 1149, sono i seguenti:

- del Foglio 1149, Sezione C, del catasto terreni del Comune di Roma: particelle 173 e 507 (Via di Valleranello), particella 91, salvo altro
- del Foglio 870, Sezione C: particelle 30, 118, 115, salvo altro

Si sottolinea che la particella 61 del catasto terreni del Comune di Roma, Sezione C, foglio 1149, comprende una porzione di Via di Valleranello, misurata graficamente di lunghezza m 38 circa, pari all'estensione dell'intero lato del lotto adiacente la stessa strada, e di larghezza m 4,5 circa, corrispondente alla superficie di mq 170 circa.

SUPERFICIE COMMERCIALE

L'Esperto stimatore ha ritenuto di determinare la superficie commerciale del compendio immobiliare sulla base dello Standard di Calcolo adottato dalla Borsa Immobiliare di Roma (cfr. Listino Ufficiale della Borsa Immobiliare di Roma – II numero 2025, pag. 22), come somma della superficie coperta e della superficie ponderata dell'area giardinata, di seguito meglio specificata.

Superficie coperta

L'Esperto stimatore ha ritenuto congruo attenersi alle superfici totali catastali delle singole unità immobiliari originarie (subalterni 501, 502, 503, 504, 505, 509), come risultano dai titoli edilizi abilitativi dagli atti catastali, di minore estensione e di originaria destinazione d'uso, e non allo stato dei luoghi.

CORPO A (subalterno 503)

- Superficie commerciale = Superficie Catastale Totale = 214 mq

CORPO B (subalterno 502)

- Superficie commerciale = Superficie Catastale Totale = 92 mq

CORPO C (subalterni 504, 505, 501, 509)

- Subalterno 509 - piano S1 - Categoria C/2 - Superficie commerciale = Superficie Catastale Totale = 58 mq
- Subalterno 504 - piano 1 - Categoria A/7 - Superficie commerciale = Superficie Catastale Totale = 167 mq
- Subalterno 505 - piano 2 - Categoria A/7 - Superficie commerciale = Superficie Catastale Totale = 202 mq
- subalterno 501 - piano 3 - Categoria C/2 - Superficie commerciale = Superficie Catastale Totale = 47 mq

Superficie coperta = mq (214 + 92 + 58 + 167 + 202 + 47) = mq 780, da considerarsi, ai fini della stima, a corpo e non a misura

Superficie scoperta

L'Esperto stimatore ha ritenuto congruo attenersi alla superficie omogeneizzata dell'area giardinata considerata libera dai fabbricati per i quali non sono stati reperiti titoli edilizi abilitativi, di cui viene computata l'area di sedime.

10% dell'area giardinata (con superficie massima computabile non eccedente la superficie coperta dell'unità principale), al netto delle aree di sedime dei fabbricati legittimi o legittimati (Corpi A, B e C):

- o Superficie catastale della particella 61 del catasto terreni = mq 5044



- Superficie delle aree di sedime dei fabbricati legittimi o legittimati (Corpi A, B e C) = si assume coincidente con la somma delle superfici catastali totali dei subalterni 503 (mq 214) e 502 (mq 92) e della superficie coperta del Corpo C come risulta dal progetto registrato il 09/03/1956 al n. 7267 (mq 226,98 arrotondati a mq 227) = mq (214 + 92 + 227) = mq 533
- Superficie scoperta dell'area giardinata = mq (5044 - 533) = mq 4511
- 10% dell'area giardinata (con superficie massima computabile non eccedente la superficie coperta) = mq 4511 x 10% = mq 451,1 arrotondata a mq 451, minore della superficie coperta pari a mq 780

Superficie commerciale complessiva = mq (780 + 451) = mq 1231, da considerarsi, ai fini della stima, a corpo e non a misura

TITOLI EDILIZI

Il compendio immobiliare non risulta regolare per la legge n° 47/1985.

Durante l'attività peritale sono stati individuati i seguenti titoli edilizi in base ai quali sono state edificate le porzioni immobiliari che compongono il lotto oggetto di vendita.

- Licenza edilizia n. 1053AR del 06/08/1955, prot. n. 14311, Anno 1955
- Licenza edilizia n. 681 del 29/05/1956, rilasciata sulla variante al precedente progetto registrata il 09/03/1956 al n. 7267

Si precisa che, ai fini dell'ottenimento della licenza Edilizia, è stato stipulato un atto d'obbligo per il vincolo del lotto e per la sistemazione stradale, a rogito del Notaio ZZZZ di Roma del 20/07/1955, rep. 112960, registrato a Roma il 26/07/1955 al n. 1576 vol. 105/4 Atti Pubblici, trascritto alla Conservatoria delle Ipotecche di Roma il 21/07/1955, n. 41445 d'ordine, n. 30222 di formalità. Con tale atto d'obbligo, i signori XXXX e AAAA, proprietari di un lotto di terreno sito in località Vallerano - Castel di Decima, distinto in catasto al Foglio 1149 con porzione della particella 14, premesso che hanno presentato in data 27 aprile 1955 al n. 14311 di protocollo un progetto per la costruzione di villino sul terreno stesso, si sono impegnati a vincolare irrevocabilmente e definitivamente il lotto di terreno di mq 5.000 al servizio della costruzione progettata, così come risulta dalla planimetria allegata all'atto in esame alla lettera "A" ove è colorato in rosso, e si sono impegnati, inoltre, a costruire, pavimentare, illuminare, sistemare e mantenere in buono stato la strada di accesso al costruendo edificio. Qualora poi in avvenire il Comune di Roma intendesse procedere alla sistemazione stradale e dei pubblici servizi della zona, i componenti per loro, loro eredi ed aventi causa, si sono impegnati a contribuire nella misura dell'80% alle spese relative sostenute dal Comune unicamente al tratto fronteggiante la loro proprietà.

- Concessione edilizia in sanatoria n. 37180 del 17/06/1997 - prot. n. 000031182 Anno 86
Richiedente XXX
Registrazione della domanda: 06/03/1986 al n. Prot. 86/000031182/001
Richiesta di concessione in sanatoria per nuova costruzione/ampliamento con destinazione d'uso residenziale di mq 36,00 sull'immobile sito in Roma Via di Valleranello 65
Rilascia la sanatoria di quanto realizzato abusivamente così come risulta dalla istanza presentata e dall'accatastamento effettuato e depositato con il n. 1024991 f. 1149 p. 61
La presente autorizza le seguenti destinazioni d'uso: Residenziale mq 10,40 - Non residenziale mq 42,66
Nota dell'esperto stimatore: riguarda il subalterno 501
- Concessione edilizia in sanatoria n. 37183 del 17/06/1997 - prot. n. 000031182 Anno 86
Richiedente XXXX
Registrazione della domanda: 06/03/1986 al n. Prot. 86/000031182/002



Richiesta di concessione in sanatoria per nuova costruzione/ampliamento con destinazione d'uso residenziale di mq 88,45 sull'immobile sito in Roma Via di Valleranello 65

Rilascia la sanatoria di quanto realizzato abusivamente così come risulta dalla istanza presentata e dall'accatastamento effettuato e depositato con il n. 2163580 f. 1149 p. 61

La presente autorizza le seguenti destinazioni d'uso: Residenziale mq 76,45 - Non residenziale mq 20,00

Nota dell'esperto stimatore: riguarda il subalterno 502

- Concessione edilizia in sanatoria n. 53868 del 11/09/1997 - prot. n. 000031182 Anno 86
Richiedente XXX
Registrazione della domanda: 06/03/1986 al n. Prot. 86/000031182/003
Richiesta di concessione in sanatoria per nuova costruzione/ampliamento con destinazione d'uso industriale o artigianale di mq 212,77 sull'immobile sito in Roma Via di Valleranello 65
Rilascia la sanatoria di quanto realizzato abusivamente così come risulta dalla istanza presentata e dall'accatastamento effettuato e depositato con il n. 1024991 f. 1149 p. 61
La presente autorizza le seguenti destinazioni d'uso: industriale o artigianale mq 212,77
Nota dell'esperto stimatore: riguarda il subalterno 503, ma si segnala che Roma Capitale, a seguito di apposito accesso agli atti, ha trasmesso erroneamente il fascicolo registrato il 06/03/1986 al n. Prot. 86/000031182/001, per cui il sottoscritto esperto stimatore ha presentato istanza di trasmissione del fascicolo corretto.
- Progetto di manutenzione straordinaria prot. 067730 del 25/10/2001
Manutenzione straordinaria ai sensi art. 13 L. 47/85 - Via di Valleranello, 65 - Località Valleranello - Zona O secondo il PRG - a timbro e firma degli Architetti FFFFFF e MMMMMM
Depositato al Comune di Roma - Dipartimento IX - Politiche di Attuazione degli Strumenti Urbanistici
Parere favorevole in data 10/12/2001
Nota dell'esperto stimatore: riguarda il subalterno 503
- Concessione edilizia n. 11/CS del 16/01/2002, prot. n. 25087, Anno 2001
Richiedente XXXXXXXX
LaBBBBBBBBBBB. S.a.s.
Domanda registrata il 09/04/2001 prot. 25087
Avvenuta ristrutturazione edificio artigianale ai sensi dell'art. 13 L. 47/85
Immobile sito in Via di Valleranello
- Denuncia di inizio attività prot. 31827 del 04/06/2002
Progetto per la realizzazione di una piscina e di un campo per allenamenti nell'immobile sito in Roma Via di Valleranello 65 - Struttura ricettiva
Nota dell'esperto stimatore: riguarda porzioni immobiliari estranee al presente procedimento esecutivo
- Denuncia di inizio attività prot. 43265 del 01/08/2002
Progetto per la realizzazione di un'autorimessa interrata sotto il piano di campagna ad uso esclusivo dell'attività ricettiva annessa - Immobile sito in Roma, Via di Valleranello 65
Nota dell'esperto stimatore: riguarda porzioni immobiliari estranee al presente procedimento esecutivo, in collegamento orizzontale con il subalterno 509
- Domanda relativa alla definizione degli illeciti edilizi in data 29/03/2004, protocollo di Roma Capitale, Ufficio Speciale Condonò Edilizio, Fasc. 49799, All. 6, numero progressivo 511503
Richiedente: MMMMMMMM, socio accomandatario della BBBBBBB S.a.s.
Localizzazione: Via di Valleranello 65
Destinazione d'uso: turistico
Data di ultimazione: 2000
Descrizione sintetica dell'illecito edilizio: cambio di destinazione d'uso da attività artigianale a turistico-ricettivo e frazionamento in 6 unità immobiliari di mq 35,34 ed un volume di mc 106 per una superficie complessiva di mq 212,77 ed un volume di mc 638,31



Roma Capitale ha trasmesso all'esperto stimatore l'attestazione del versamento dell'oblazione di € 4.500,00 e l'attestazione dell'anticipazione degli oneri concessori di € 2.670,00, entrambe in data 22/03/2004

Tra la documentazione trasmessa da Roma Capitale a seguito di apposita richiesta di accesso agli atti, non risulta presente la concessione edilizia in sanatoria e al momento non si hanno notizie sull'avvenuto rilascio

Nota dell'esperto stimatore: riguarda il subalterno 503

- 29/05/2012 - prot. 42053 - S.C.I.A. in sanatoria - Accertamento di conformità extra. 37 D.P.R. 380/01 e art. 22 L.R. 15/08 - Realizzazione di due campi da calcio con tribune coperte a sbalzo nel campo denominato 1

Nota dell'esperto stimatore: riguarda le porzioni immobiliari identificate in catasto al foglio 870 particelle 53p e 70p, estranee al presente procedimento esecutivo

Ad istanza dell'Esperto stimatore, domanda di accesso agli atti Rep. n. 9480 Prot. CN 87829 del 27/07/2022, il Comune di Roma, Municipio IX Eur, Direzione Tecnica, con nota Prot. CN 106324 del 19/09/2022 ha trasmesso parte della documentazione sintetizzata nella relazione deposita in atti, oltre ad altra relativa ad immobili estranei alla presente procedura esecutiva

Ad istanza dell'Esperto stimatore registrata al prot. n. QI/2025/0164374 del 05/08/2025 e successivo sollecito registrato al prot. n. QI/2025/0185261 del 16/09/2025, l'Amministrazione di Roma Capitale, Dipartimento Attuazione Urbanistica, con nota prot. n. 206372 del 14/10/2025, lo ha informato che, relativamente alla richiesta di "tutti gli eventuali procedimenti edilizi - tecnici e amministrativi - al momento sconosciuti relativi al fabbricato sito in Via Valleranello 65 - Comune di Roma, Via Valleranello 65 (Municipio Roma IX) - Proprietario: [omissis], codice fiscale [omissis] - Precedenti proprietari: [omissis] - Identificativi catastali: Catasto fabbricati, Foglio 1149, Particella 61 Subalterno 501, 502, 503, 504, 505, Catasto terreni, Sezione C, Foglio 1149, Particelle 61, l'ufficio ha condotto la ricerca interpellando l'Ufficio Agibilità e l'Ufficio Archivio non riscontrando alcuna giacenza di pratiche e/o rilascio di titoli edilizi così come indicati".

Ad istanza dell'Esperto stimatore, Rep. 11157 Protocollo CN 110364 del 01/08/2025, il Comune di Roma, Municipio IX Eur, Direzione Tecnica, con nota prot. CN 123932 del 08/09/2025, ha trasmesso copia del fascicolo di Disciplina Edilizia n° 7271/E, costituito dai seguenti documenti:

- CN 525 DEL 4-1-2001 RIC. DISS.
- CN 603 DEL 14-04-2000 TRASM MOD. A-B
- CN 7994 DEL 1-02-2001
- CN 9580 DEL 18-02-2000 COM. P.L.
- CN 9625 DEL 8-02-2001 RIC. AVV. D.D.
- CN 32910 DEL 22-06-2000 MOD 23
- CN 33408 DEL 26-06-2000 TRASM D.D.
- CN 37065 DEL 13-07-2000 RESTITUZIONE D.D.
- CN 43766 DEL 16-08-2000 INOTTEMP. D.D.
- CN 45377 DEL 1-09-2000 TAR RICORSO
- CN 46637 DEL 8-09-2000 RICORSO RAR
- CN 49949 DEL 22-09-2000 RIC. TAR
- CN 59951 DEL 9-11-2000 TRASM AV RIC. TAR
- CN 61842 DEL 20-11-2000
- CN 62705 DEL 22-11-2000 D.D. DI REIEZIONE
- CN 64790 DEL 1-12-2000 ORD. TAR
- CN 68432 DEL 20-12-2000 RICH. DISSEQUESTRO
- FAX 8-02-2001

Dalla documentazione trasmessa da Roma Capitale si estrae quanto di seguito riportato.

In data 21/01/1999, l'odierno esecutato ha presentato istanza prot. 3255, intesa ad ottenere una concessione edilizia per cambio di destinazione d'uso da residenziale ad artigianale ad albergo per l'immobile sito in Via Valleranello n. 65.



In sede di istruttoria tecnica il progetto è stato dichiarato, a seguito della Deliberazione Giunta Comunale n. 2110 del 07/12/1999 "non ammissibile perché nelle zone omogenee A e B non è consentito aumento di cubatura e/o posti letto", come comunicato dal Dipartimento VI con nota prot. 167 del 05/01/2000.

Con Determinazione Dirigenziale n. 1614 del 02/11/2000 è stata disposta la reiezione dell'istanza n. 3255 del 21/1/99 intesa ad ottenere una concessione edilizia relativa alla realizzazione di: "cambio di destinazione d'uso ad albergo sito in Via Valleranello, 65, presentata dall'odierno esecutato.

A seguito di apposito sopralluogo, il XII Gruppo di Polizia Locale del Comune di Roma ha constatato la violazione urbanistico-edilizia per opere prive della prescritta concessione manufatti e ha aperto il fascicolo identificato con la Posizione n. 7271/E

Nell'atto introduttivo del fascicolo, Prot n° 4648 ED/PG del 16/02/2000, l'abuso edilizio è descritto come segue:

- TIPO DI ABUSO: manufatto abusivo.
- DESCRIZIONE ABUSO: previa completa demolizione di parte di preesistente manufatto, sullo stesso sito e sullo stesso pavimento, edificato manufatto a forma irregolare di mq. 188 x m.3 circa di altezza con mura perimetrali e tramezzature in blocchetti di cemento tanto da formare n°12 vani; le pareti perimetrali sono legate da cordolo in cemento armato ed il tutto è coperto a solaio piano con ferro, laterizi e cemento armato con guaina impermeabilizzante, tutto allo stato grezzo.
- UBICAZIONE ABUSO: Via di Valleranello n°65.
- RESPONSABILI DELLA VIOLAZIONE URBANISTICO - EDILIZIA: l'odierno debitore esecutato
- SCOPRITORI DELLA VIOLAZIONE: [omissis]
- ANNOTAZIONI: opere sottoposte a sequestro giudiziario.

Dagli atti risulta che il manufatto abusivo è il fabbricato identificato con il subalterno catastale 503, indicato nella presente perizia come CORPO A - fabbricato articolato su un unico piano alla quota del piano di campagna, attualmente destinato all'uso di attività turistico-ricettiva.

Con Determinazione Dirigenziale n. 907 del 19/06/2000, notificata il 06/07/2000, il Comune di Roma ha disposto la demolizione o rimozione delle opere sopra descritte e di ogni eventuale ulteriore opera nel frattempo eseguita, entro 30 giorni dalla notifica della determinazione, rendendo il fabbricato conforme alle prescrizioni degli strumenti urbanistico-edilizi. Decorso inutilmente tale termine, si sarebbe proceduto alla demolizione e rimozione d'ufficio di tutte le opere abusive a spese dei responsabili dell'abuso.

Il 07/08/2000 è stato constatato che il responsabile dell'abuso edilizio, trascorso il termine di 30 giorni dalla data di notifica, non ha ottemperato a quanto disposto dalla suindicata "Determinazione".

Con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, registrato al n. 16320/2000, notificato a Roma Capitale il 01/09/2000, l'odierno esecutato ha chiesto l'annullamento, previa sospensione, della determinazione dirigenziale n. 907 del 19/06/2000, con la quale è stata disposta la demolizione o rimozione del manufatto, a forma irregolare, di mq 188 per m 3 circa di altezza, con mura perimetrali e tramezzature in blocchetti di cemento, eseguito senza la concessione edilizia.

Il T.A.R. del Lazio si è pronunciato con ordinanza emessa nella Camera di Consiglio del 26/10/2000, e ha respinto la domanda incidentale di sospensione.

Successivamente, il medesimo T.A.R. del Lazio, Sezione Seconda Ter, con provvedimento n. 09895/2014 depositato il 22/05/2014, ha dichiarato perento il ricorso n. 16320/2000, in quanto entro il termine previsto dall'art. 1, comma 1, dell'allegato 3 del D.lgs. 2 luglio 2010 n. 104 (ovvero 180 giorni dal 16 settembre 2010, data di entrata in vigore del codice), non è stata presentata una nuova istanza di fissazione di udienza per il ricorso in esame, pendente da oltre cinque anni.

Al fine di acquisire tutti gli elementi utili ai fini della presente attività peritale, l'Esperto stimatore, con messaggio PEC del 13/09/2025, ha chiesto all'Avvocatura di Roma Capitale l'accesso ai seguenti atti:

- Fascicolo n. 139560 - Protocollo n. 40102 del 06/09/2000 - Protocollo n. 59710 del 29/11/2000 - Ricorso al T.A.R. del Lazio promosso da BBBBBB - Trasmissione dispositivo n. 9137/00 - Ricorso n. 16320/00;



- Fascicolo n. 142733 - Protocollo n. 4861 del 31/01/2001 - Ricorso al T.A.R. del Lazio promosso da XXXXXX. avverso la DD n.1614/00 recante diniego della istanza di mutamento di destinazione di uso per l'immobile sito in Via Valleranello 65 e la Deliberazione della Giunta Comunale n.2110 del 7/12/99.

Al momento del rilascio della relazione, l'Esperto stimatore non ha ricevuto risposta.

Ad istanza dell'Esperto stimatore, registrata al Rep. n. 10845 – protocollo VN/2025/48665 del 30/07/2025, volta ad accedere agli atti relativi a tutti gli eventuali procedimenti edilizi - tecnici e amministrativi - al momento sconosciuti relativi ai beni immobili eseguiti, la Polizia Locale di Roma Capitale, IX Gruppo EUR, con nota prot. VN/2025/0051613 del 11/08/2025, ha trasmesso l'istanza di accesso ai documenti amministrativi al Dipartimento Attuazione Urbanistica e alla Direzione Tecnica del Municipio Roma IX Eur, e ha informato il sottoscritto richiedente che a seguito di verifiche da parte del Reparto la documentazione richiesta non risulta presente agli atti degli archivi informatici e cartacei del Gruppo.

Ad istanza dell'Esperto stimatore, registrata al Rep. 10877 Prot. QA/72623 del 30/07/2025, Roma Capitale, Dipartimento Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda, Direzione Turismo, con nota prot. QA/2025/0080445 del 07/08/2025, relativa ad informazioni su eventuali strutture ricettive presenti negli immobili eseguiti, a seguito di verifica effettuata in banca dati, per quanto di competenza, ha comunicato che nulla risulta agli atti in relazione a Via Valleranello n. 65, e ha evidenziato che in via di Valleranello n. 67 nell'immobile censito al N.C.E.U. di Roma Foglio 1149, particella 91, Sub. 502, cat. D/2 è abilitata la struttura ricettiva alberghiera denominata XXXXXX.

L'Esperto stimatore ha stimato gli oneri di regolarizzazione, ripristino, demolizione, reinterro, sanzionatori ed espropriativi connessi alle difformità fra lo stato dei luoghi e lo stato legittimo riscontrate applicando al valore commerciale del compendio la riduzione forfettaria del 10%.

Stato di occupazione:

Il compendio immobiliare risulta occupato da terzi con contratto di locazione stipulato in data 08/04/2024 e registrato in data 21/04/2024, serie 3, n. 1307 presso l'Ufficio Territoriale di Roma 4 Collatino non opponibile alla procedura. Sarà disposta la liberazione su richiesta dell'aggiudicatario.

Il tutto come meglio descritto nell'elaborato peritale depositato in atti.

Il Giudice dell'esecuzione
Dott.ssa Bianca Ferramosca

